

Cittadinanza iure sanguinis e ordinanza n. 147/2026

La Corte costituzionale rinvia la riforma alla Corte di giustizia UE

Cosa è accaduto, perché la decisione è importante e quali scenari si aprono

Il 23 luglio 2026 la Corte costituzionale ha depositato l'ordinanza n. 147/2026 con la quale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione decisiva sulla riforma della cittadinanza italiana iure sanguinis introdotta nel 2025.

La Consulta non ha dichiarato illegittimo l'art. 3-bis della legge n. 91/1992 e non ne ha sospeso in via generale l'efficacia. Ha però riconosciuto che, prima di definire il giudizio di costituzionalità, occorre chiarire se la nuova disciplina sia compatibile con gli artt. 9 del Trattato sull'Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che attribuiscono la cittadinanza dell'Unione a chiunque possieda la cittadinanza di uno Stato membro.

La notizia, dunque, non è che la riforma sia stata annullata. La notizia è che la questione non può più essere considerata definitivamente chiusa sul piano interno e il possibile contrasto della disciplina italiana con il diritto dell'Unione sarà ora esaminato a Lussemburgo.

Che cosa prevede l'art. 3-bis

L'art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dal decreto-legge n. 36/2025 e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2025, stabilisce che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima dell'entrata in vigore della riforma, possiede un'altra cittadinanza e non rientra in una delle condizioni di salvaguardia previste dalla norma.

Le salvaguardie riguardano, in sintesi: la domanda amministrativa completa presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; la domanda presentata nel giorno fissato da un appuntamento comunicato entro la stessa data; la domanda giudiziale proposta entro quel termine; il possesso esclusivo della cittadinanza italiana da parte di un ascendente di primo o secondo grado; oppure la residenza in Italia, per almeno due anni continuativi, del genitore o adottante dopo l'acquisto della cittadinanza e prima della nascita o dell'adozione del figlio.

Il giudizio costituzionale riguarda, in particolare, le parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e le condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b). Al centro del caso vi è, dunque, l'applicazione della nuova disciplina anche alle persone nate sotto la normativa precedente e che non avevano presentato una domanda amministrativa o giudiziale entro il 27 marzo 2025.

Da quali casi nasce la decisione

L'ordinanza 147/2026 riunisce tre giudizi incidentali: quello promosso dal Tribunale di Mantova, iscritto al r.o. n. 4/2026, e i due promossi dal Tribunale di Campobasso, iscritti ai r.o. nn. 40 e 41/2026.

Kairós LBC STA a R.L.

ROMA

Via Lucrezio Caro 38 – 00193 Roma
Tel: +39 06 8554961

CODICE FISCALE/P.IVA

16069891006

MILANO

Via Borgogna 5 – 20122 Milano
Tel: +39 02 37011019

SDI

M5UXCR1

C.C.I.A.A. RM

N.1632692

info@kairoslbc.com

www.kairoslbc.com

Il caso di Mantova

Il procedimento mantovano riguarda un minore nato e residente in Brasile. I genitori avevano impugnato il diniego dell'Ufficiale di stato civile del Comune di Canneto sull'Oglio di trascrivere il suo atto di nascita e chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana del figlio, in quanto la madre era stata riconosciuta cittadina italiana con sentenza n. 1532 dell'11 aprile 2025 del Tribunale di Brescia.

Secondo il Tribunale di Mantova, in base alla disciplina anteriore alla riforma la domanda sarebbe stata fondata; il nuovo art. 3-bis, invece, impedisce il riconoscimento perché il minore, nato all'estero e titolare di altra cittadinanza, non rientra nelle fattispecie derogatorie previste dalla norma. Il giudice rimettente ha ritenuto che l'applicazione della riforma a chi era già nato comportasse, nella sostanza, la revoca di una cittadinanza acquisita per nascita, benché non ancora formalmente riconosciuta.

I due casi di Campobasso

Dopo Mantova, assumono specifico rilievo i due distinti procedimenti sollevati dal Tribunale di Campobasso.

Il primo, iscritto al r.o. n. 40/2026, riguarda due cittadini argentini, discendenti da un cittadino italiano emigrato in Argentina e mai naturalizzatosi. Il ricorso contro il Ministero dell'interno, proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., è stato depositato il 28 maggio 2025, quindi dopo il termine del 27 marzo 2025 fissato dalla clausola di salvaguardia per le domande giudiziali.

Il secondo, iscritto al r.o. n. 41/2026, riguarda due cittadine brasiliane, discendenti da un cittadino italiano emigrato in Brasile e mai naturalizzatosi. Il loro ricorso è stato depositato il 26 agosto 2025. La linea di discendenza comprendeva una donna che aveva avuto un figlio prima del 1° gennaio 1948. Si trattava quindi di una fattispecie comunemente definita "via materna pre-1948", per la quale la prassi amministrativa non consentiva il riconoscimento consolare e rendeva necessario il ricorso al giudice.

In entrambi i casi il Tribunale di Campobasso ha ritenuto le domande fondate alla luce della disciplina previgente, ma soggette al nuovo art. 3-bis perché proposte dopo il 27 marzo 2025 e in assenza delle condizioni di salvaguardia. Il giudice ha escluso la possibilità di un'interpretazione adeguatrice e ha denunciato l'effetto retrospettivo della disposizione, una "sostanziale revoca di un diritto già acquisito", senza un termine ragionevole per chiederne il riconoscimento.

Le ordinanze di Campobasso hanno posto al centro anche il principio di proporzionalità: secondo il rimettente, la disciplina produce una compressione intensa e definitiva della sfera giuridica degli interessati, mentre gli obiettivi perseguiti avrebbero potuto essere raggiunti con strumenti meno invasivi. Da qui il richiamo agli artt. 9 TUE e 20 TFUE e alla giurisprudenza europea secondo cui, quando una decisione nazionale determina la perdita della cittadinanza dell'Unione, devono essere valutate le conseguenze individuali per l'interessato.

La posizione già espressa dalla Corte costituzionale

Con la sentenza n. 63/2026 la Corte costituzionale aveva già dichiarato non fondate alcune delle principali questioni di legittimità costituzionale sollevate contro la riforma, nei limiti in cui erano state prospettate nel giudizio allora sottoposto al suo esame.

Kairós LBC STA a R.L.

ROMA

Via Lucrezio Caro 38 – 00193 Roma
Tel: +39 06 8554961

CODICE FISCALE/P.IVA

16069891006

MILANO

Via Borgogna 5 – 20122 Milano
Tel: +39 02 37011019

SDI

M5UXCR1

C.C.I.A.A. RM

N.1632692

info@kairoslbc.com

www.kairoslbc.com

La Consulta qualifica l'art. 3-bis come una "preclusione originaria all'acquisto" e non come revoca o perdita di una cittadinanza già acquisita. Nella sua lettura, la formula secondo cui l'interessato è considerato "non avere mai acquistato" la cittadinanza opera ex tunc nei confronti di soggetti il cui status non era ancora stato accertato. Prima del riconoscimento amministrativo o giudiziale, lo status non sarebbe stato giuridicamente certo e non avrebbe consentito l'esercizio concreto dei diritti connessi alla cittadinanza italiana ed europea.

La Corte valorizza inoltre il *genuine link*, cioè il legame effettivo tra la persona e la comunità nazionale. La cittadinanza non è descritta come un rapporto meramente genealogico, ma come appartenenza a una comunità fondata sulla solidarietà, sulla reciprocità di diritti e doveri, sulla partecipazione democratica e sulla condivisione di destini comuni. In questa prospettiva, il legislatore può contenere una trasmissione iure sanguinis potenzialmente illimitata attraverso generazioni nate e vissute all'estero.

La Consulta ritiene questa impostazione coerente anche con la giurisprudenza europea sul rapporto di solidarietà e lealtà tra Stato e cittadino, richiamando, tra l'altro, la sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2025 nella causa C-181/23, Commissione europea contro Malta.

Il confronto tra le due tesi

La tesi favorevole alla riforma muove dall'idea che, in mancanza di un accertamento ufficiale, non esistesse uno status concretamente esercitabile né vi fossero diritti europei già goduti. La norma disciplinerebbe pertanto l'acquisto della cittadinanza, non la sua perdita. Il *genuine link* giustificerebbe l'introduzione di limiti diretti a evitare accessi puramente genealogici o strumentali alla cittadinanza dell'Unione; le clausole di salvaguardia tutelerebbero, inoltre, chi aveva già presentato una domanda, ottenuto un appuntamento o promosso un giudizio entro il termine.

La tesi critica replica che, secondo la tradizionale natura dichiarativa del riconoscimento iure sanguinis, la cittadinanza si acquistava direttamente alla nascita e l'accertamento non creava lo status. La formula "non avere mai acquistato" non potrebbe quindi sottrarre la vicenda al controllo europeo quando il risultato sostanziale è cancellare ex tunc uno status derivante dalla legge previgente. Anche ammettendo la legittimità dell'obiettivo del *genuine link*, resterebbe da dimostrare la proporzionalità di una misura generale, retrospettiva, automatica e priva di una valutazione individuale. Inoltre, la data del 27 marzo 2025 e le disfunzioni dei sistemi consolari di prenotazione potrebbero aver creato differenze dipendenti da circostanze casuali e non imputabili agli interessati.

Perché, allora, il rinvio alla Corte di giustizia?

È proprio questa tensione a rendere particolarmente importante l'ordinanza. Pur ritenendo ancora corretta la soluzione adottata nella sentenza n. 63/2026, la Corte costituzionale riconosce che l'interpretazione definitiva degli artt. 9 TUE e 20 TFUE spetta alla Corte di giustizia. La disciplina della cittadinanza resta competenza degli Stati membri, ma tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione quando incide anche sullo status di cittadino europeo.

Kairós LBC STA a R.L.

ROMA

Via Lucrezio Caro 38 – 00193 Roma
Tel: +39 06 8554961

CODICE FISCALE/P.IVA

16069891006

MILANO

Via Borgogna 5 – 20122 Milano
Tel: +39 02 37011019

SDI

M5UXCR1

C.C.I.A.A. RM

N.1632692

info@kairoslbc.com

www.kairoslbc.com

Il quesito può essere tradotto così: *il diritto dell'Unione consente a uno Stato membro di stabilire, con una norma sopravvenuta, che una vasta categoria di persone nate all'estero, anche prima della riforma, e titolari di altra cittadinanza debba essere considerata come se non avesse mai acquistato la cittadinanza nazionale e, quindi, quella europea, salvo eccezioni rigidamente predeterminate?*

Il nodo non è soltanto terminologico. La Corte di giustizia dovrà chiarire se la qualificazione come “preclusione originaria” sia sufficiente a distinguere la fattispecie dai casi europei di perdita della cittadinanza, oppure se debbano prevalere gli effetti sostanziali della norma. In altri termini, conta l'etichetta adottata dal legislatore o conta l'effetto reale prodotto sullo status che, secondo la ricostruzione tradizionale dello iure sanguinis, derivava direttamente dalla nascita?

Il rinvio non anticipa l'illegittimità della riforma, ma non è neppure un passaggio meramente formale. In forza della leale cooperazione tra giudici nazionali ed europei, la risposta della Corte di giustizia sarà vincolante nell'interpretazione del diritto dell'Unione e dovrà essere applicata dalla Corte costituzionale e dagli altri giudici nazionali.

I profili rimasti fuori dal quesito europeo

Il quesito è ampio, ma non comprende ogni criticità della riforma. È rimasta fuori, anzitutto, la specifica situazione di chi aveva avviato la procedura amministrativa prima del 28 marzo 2025 ma non aveva ricevuto la comunicazione dell'appuntamento entro le ore 23:59 del 27 marzo. La sentenza n. 63/2026 aveva lasciato impregiudicata la questione; nell'ordinanza n. 147/2026 la Corte ha rilevato che il Tribunale di Campobasso non l'aveva specificamente sollevata e che essa non era rilevante nei relativi giudizi. Nel caso brasiliano pre-1948, infatti, la via amministrativa non era stata percorsa perché, secondo la prassi, non era praticabile.

Sono rimasti esclusi anche i profili relativi alla libertà di circolazione e agli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea collegati alla condizione prevista dalla lettera c) dell'art. 3-bis, poiché tale disposizione non era oggetto delle ordinanze di rimessione.

La Corte ha inoltre esaminato il richiamo all'ordinanza della Cassazione n. 13818/2026, ritenendola confermativa della tesi secondo cui, senza accertamento, lo status e i relativi diritti non sono concretamente godibili. La stessa ordinanza della Cassazione ha però precisato che la mancata comunicazione dell'appuntamento, quale ostacolo alla presentazione della domanda, può fondare l'interesse ad agire in giudizio.

Non è stato accolto neppure l'invito ad attendere le Sezioni unite in relazione all'ordinanza della Cassazione n. 20122/2025 sulla naturalizzazione: secondo la Consulta, la questione rimessa alle Sezioni unite riguarda l'interpretazione degli artt. 7, 8, 9 e 12 della legge n. 555/1912, non l'applicazione temporale della riforma del 2025.

Kairós LBC STA a R.L.

ROMA

Via Lucrezio Caro 38 – 00193 Roma
Tel: +39 06 8554961

CODICE FISCALE/P.IVA

16069891006

MILANO

Via Borgogna 5 – 20122 Milano
Tel: +39 02 37011019

SDI

M5UXCR1

C.C.I.A.A. RM

N.1632692

info@kairoslbc.com

www.kairoslbc.com

Perché l'ordinanza n. 147/2026 è importante

La decisione è importante, in primo luogo, perché riapre al livello europeo una questione che, dopo la sentenza n. 63/2026, sembrava definita sul piano costituzionale interno. La Corte non rinnega la propria posizione, ma riconosce che essa deve confrontarsi con l'interpretazione vincolante della Corte di giustizia.

In secondo luogo, porta al centro del giudizio il principio di proporzionalità. Limitare la trasmissione indefinita della cittadinanza può costituire un obiettivo legittimo; occorre tuttavia verificare se sia proporzionato perseguirlo con una misura generale e automatica, applicabile anche ai nati prima della riforma, senza un periodo transitorio congruo e senza l'esame delle conseguenze individuali.

In terzo luogo, la risposta europea potrà incidere non soltanto sui tre giudizi da cui nasce l'ordinanza, ma sull'intero contenzioso relativo alle domande presentate dopo il 27 marzo 2025 da persone nate sotto la disciplina precedente e non comprese nelle clausole di salvaguardia.

Che cosa cambia nell'immediato

Nell'immediato l'art. 3-bis resta in vigore. L'ordinanza ha sospeso i tre giudizi costituzionali riuniti sino alla risposta europea; non ha sospeso automaticamente tutti i procedimenti in materia di cittadinanza pendenti davanti ai tribunali italiani.

Ciascun giudice dovrà quindi valutare, nel singolo processo, se decidere, rinviare l'udienza o sospendere la causa. È tuttavia prevedibile che il rinvio pregiudiziale sia richiamato dalle parti e che numerosi uffici giudiziari ritengano opportuno attendere una pronuncia capace di incidere direttamente sull'interpretazione e sull'applicazione della riforma.

L'ordinanza non impedisce la presentazione di nuovi ricorsi e la Corte di giustizia non riconoscerà direttamente la cittadinanza ai ricorrenti: essa interpreterà il diritto dell'Unione, mentre spetterà alla Corte costituzionale e ai giudici nazionali trarne le conseguenze nei rispettivi procedimenti. Ammissibilità, interesse ad agire, strategia e convenienza devono essere valutati caso per caso, considerando anche la possibilità di una sospensione significativa.

Resta essenziale conservare ogni prova delle iniziative anteriori alla riforma: richieste di appuntamento, prenotazioni, e-mail, PEC, ricevute, comunicazioni consolari, domande amministrative, ricorsi e documentazione genealogica completa. Questi elementi possono essere decisivi sia ai fini delle clausole di salvaguardia sia per le questioni non comprese nel rinvio, in particolare per chi aveva tempestivamente tentato di avviare la procedura ma era stato ostacolato dal funzionamento dei sistemi amministrativi.

Kairós LBC STA a R.L.

ROMA

Via Lucrezio Caro 38 – 00193 Roma
Tel: +39 06 8554961

CODICE FISCALE/P.IVA

16069891006

MILANO

Via Borgogna 5 – 20122 Milano
Tel: +39 02 37011019

SDI

M5UXCR1

C.C.I.A.A. RM

N.1632692

info@kairoslbc.com

www.kairoslbc.com

Il ruolo delle parti nel procedimento davanti alla Corte di giustizia

Potranno partecipare al procedimento europeo i soggetti che, secondo le indicazioni trasmesse dalla Corte costituzionale alla cancelleria della Corte di giustizia, saranno formalmente individuati come parti del procedimento principale. Saranno tali soggetti, attraverso i rispettivi difensori, a ricevere la notifica e a poter presentare osservazioni scritte. Dopo l'iscrizione della causa, la cancelleria della Corte di giustizia provvederà a notificare la domanda pregiudiziale alle parti del procedimento principale, oltre che agli Stati membri, alla Commissione europea e agli altri soggetti legittimati. Dalla notifica decorrerà il termine indicato dalla cancelleria, ordinariamente pari a due mesi, cui si aggiungono dieci giorni forfettari per la distanza, per presentare osservazioni scritte. La Corte di giustizia, dunque, non esaminerà soltanto l'ordinanza della Corte costituzionale e gli atti trasmessi dal giudice nazionale. I difensori delle parti potranno eventualmente sviluppare le questioni europee già ricomprese nel rinvio, illustrando, in particolare, le conseguenze della riforma sulle persone nate prima della sua entrata in vigore e la sua compatibilità con i principi dell'Unione. Le osservazioni potranno soffermarsi sull'acquisto della cittadinanza italiana fin dalla nascita e sulla conseguente titolarità della cittadinanza europea, sull'affidamento maturato in base alla normativa precedentemente vigente, sull'assenza di un adeguato periodo transitorio, sulla proporzionalità del nuovo limite generazionale, sull'automatismo della disciplina e sulla mancanza di una valutazione individuale dell'effettivo legame con l'Italia. Le parti non potranno, tuttavia, modificare il quesito formulato dalla Corte costituzionale né ampliare autonomamente l'oggetto del rinvio. Come detto, la Corte di giustizia non sarà chiamata a riconoscere direttamente la cittadinanza italiana ai singoli ricorrenti, ma a stabilire come debba essere interpretato il diritto dell'Unione e se esso sia compatibile con una disciplina nazionale avente le caratteristiche dell'art. 3-bis della legge n. 91 del 1992. Spetterà poi alla Corte costituzionale applicare i principi enunciati a Lussemburgo e ai giudici ordinari definire i singoli procedimenti.

La Corte potrà anche fissare un'udienza pubblica, nel corso della quale gli avvocati potranno illustrare oralmente le rispettive posizioni e rispondere alle domande dei giudici e dell'eventuale Avvocato generale. L'udienza, tuttavia, non è automatica e potrebbe essere omessa qualora la Corte ritenga di disporre già di elementi sufficienti per decidere sulla base degli atti e delle osservazioni scritte.

Le parti di altri procedimenti pendenti in Italia sulla medesima riforma non potranno intervenire direttamente nel rinvio pregiudiziale originato dai giudizi di Mantova e Campobasso. La partecipazione davanti alla Corte di giustizia è riservata alle parti formalmente riconosciute nei procedimenti principali, agli Stati membri, alla Commissione europea e agli altri soggetti espressamente individuati dall'art. 23 dello Statuto della Corte. Non è quindi previsto un intervento volontario dei ricorrenti coinvolti in cause analoghe, né la possibilità per i loro difensori di depositare autonomamente memorie o osservazioni nella causa europea già instaurata. Gli altri giudizi nazionali, tuttavia, non sono privi di rilievo. I rispettivi giudici potranno sospendere i procedimenti in attesa della pronuncia della Corte di giustizia oppure proporre un autonomo rinvio pregiudiziale, qualora ritengano che il caso presenti profili ulteriori o richieda quesiti non interamente compresi nell'ordinanza n. 147/2026. Se dovessero pervenire a Lussemburgo rinvii strettamente connessi, la Corte potrebbe disporre la riunione. In tale eventualità, anche le parti dei nuovi procedimenti principali potrebbero partecipare alla trattazione europea e presentare proprie osservazioni.

Kairós LBC STA a R.L.

ROMA

Via Lucrezio Caro 38 – 00193 Roma
Tel: +39 06 8554961

CODICE FISCALE/P.IVA

16069891006

MILANO

Via Borgogna 5 – 20122 Milano
Tel: +39 02 37011019

SDI

M5UXCR1

C.C.I.A.A. RM

N.1632692

info@kairoslbc.com

www.kairoslbc.com

Questa possibilità potrebbe assumere particolare importanza per portare all'attenzione della Corte fattispecie differenti da quelle di Mantova e Campobasso, comprese quelle riguardanti altre clausole di salvaguardia, domande presentate prima della riforma o situazioni familiari nelle quali alcuni componenti della stessa linea di discendenza siano già stati riconosciuti cittadini italiani.

I possibili scenari

Il primo scenario è quello della piena compatibilità. Se la Corte di giustizia ritenesse che gli artt. 9 TUE e 20 TFUE non ostanto alla disciplina italiana, la Corte costituzionale riprenderebbe il giudizio e, sul parametro europeo, potrebbe confermare l'impostazione già espressa con la sentenza n. 63/2026. Resterebbe comunque necessario definire formalmente i giudizi e le ulteriori censure ammissibili.

Il secondo scenario è quello dell'incompatibilità. Se la Corte di giustizia ritenesse che la preclusione retrospettiva contrasta con la cittadinanza dell'Unione, la Consulta dovrebbe adeguarsi all'interpretazione vincolante e individuare la conseguenza per l'ordinamento italiano, eventualmente dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione nel perimetro esaminato, con ricadute sui giudizi pendenti.

Il terzo scenario, probabilmente il più articolato e, a nostro avviso, anche il più plausibile, è quello di una compatibilità condizionata. La Corte di giustizia potrebbe riconoscere la legittimità dell'obiettivo di limitare la trasmissione generazionale della cittadinanza o di richiedere l'esistenza di un *genuine link* con l'Italia, ma censurare uno o più elementi della disciplina: l'automatismo, l'applicazione ai nati prima della riforma, l'assenza di un adeguato periodo transitorio, la rigidità delle eccezioni o la mancanza di un esame individuale. In questa eventualità, la Corte costituzionale sarebbe chiamata a rimodellare l'esito del giudizio e la portata della normativa nazionale in conformità ai principi e ai criteri indicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il quarto scenario è una risposta processuale o più restrittiva. La Corte di giustizia potrebbe limitare la portata della propria risposta, riformulare il quesito o concentrarsi sulle concrete fattispecie dei giudizi principali. In tal caso alcuni problemi della riforma resterebbero aperti e potrebbero rendere necessari ulteriori interventi interpretativi o nuovi rinvii pregiudiziali.

Quanto tempo occorrerà?

Non è possibile indicare oggi una data certa. Dopo la registrazione della causa a Lussemburgo, la domanda sarà tradotta e notificata agli Stati membri, alla Commissione europea e agli altri soggetti legittimati. Seguiranno le osservazioni scritte, l'eventuale udienza, le eventuali conclusioni dell'Avvocato generale e la sentenza.

Secondo le statistiche ufficiali della Corte di giustizia, nel 2025 la durata media dei rinvii pregiudiziali è stata di circa 16,9 mesi. È una media statistica, non una scadenza. La complessità costituzionale della causa, l'eventuale assegnazione alla Grande Sezione e la scelta di acquisire le conclusioni dell'Avvocato generale possono incidere sensibilmente sui tempi.

Kairós LBC STA a R.L.

ROMA

Via Lucrezio Caro 38 – 00193 Roma
Tel: +39 06 8554961

CODICE FISCALE/P.IVA

16069891006

MILANO

Via Borgogna 5 – 20122 Milano
Tel: +39 02 37011019

SDI

M5UXCR1

C.C.I.A.A. RM

N.1632692

info@kairoslbc.com

www.kairoslbc.com

L'art. 105 del Regolamento di procedura consente un procedimento accelerato quando la natura della causa richiede una decisione rapida, su richiesta del giudice del rinvio o, eccezionalmente, d'ufficio. L'ordinanza n. 147/2026 non contiene tuttavia un'espressa richiesta di accelerazione.

In assenza di una procedura accelerata, una pronuncia tra la fine del 2027 e il 2028 appare una stima prudenziale, ma non può essere garantita. Dopo la decisione europea sarà inoltre necessario ulteriore tempo perché la Corte costituzionale riassuma e definisca il proprio giudizio.

Una partita ancora aperta

L'ordinanza n. 147/2026 non anticipa un esito favorevole e non neutralizza la riforma. Segna però un passaggio di grande rilievo ovvero la compatibilità della nuova disciplina con la cittadinanza dell'Unione sarà sottoposta al giudice cui spetta l'ultima parola sull'interpretazione del diritto europeo.

Da questo momento la questione non è più soltanto se l'Italia possa introdurre limiti alla cittadinanza iure sanguinis. La questione è come possa farlo senza comprimere in modo sproporzionato le garanzie collegate allo status di cittadino europeo e senza cancellare retrospettivamente, attraverso una qualificazione legislativa, situazioni maturate sotto la disciplina precedente.

La riforma resta vigente, ma la partita è ancora aperta. Il prossimo passaggio decisivo si giocherà a Lussemburgo.

Roma–Milano, 24 luglio 2026

Avv. Patrizia Giannini

Avv. Silvia Giannini

Abg. Maria Lucrezia Cucchiaro

Kairós LBC STA a R.L.

ROMA

Via Lucrezio Caro 38 – 00193 Roma
Tel: +39 06 8554961

CODICE FISCALE/P.IVA

16069891006

MILANO

Via Borgogna 5 – 20122 Milano
Tel: +39 02 37011019

SDI

M5UXCR1

C.C.I.A.A. RM

N.1632692

info@kairoslbc.com

www.kairoslbc.com